

Prefazione

Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illecite, rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario, ed è uno dei settori di maggior interesse per la criminalità organizzata.

Esso costituisce un fattore di forte inquinamento per l'intero sistema economico; il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali altera i meccanismi di mercato, inficia l'efficienza e la correttezza dell'attività finanziaria, indebolisce il sistema economico.

La globalizzazione dei mercati, la crescente velocizzazione delle transazioni finanziarie e il processo comunitario d'integrazione del mercato, agiscono da acceleratore economico anche per le imprese criminali.

Le attività illegali rappresentano un costo assai pesante per il nostro sistema; sono un effetto e al tempo stesso concorrono a mantenere basso il capitale sociale con conseguenze economiche e sociali gravissime, specie nel Mezzogiorno.

Un'esigua disponibilità di finanziamenti, scarsa produttività del lavoro, minore propensione a svolgere attività imprenditoriale, inefficienza del settore pubblico, sono alcuni dei canali che determinano risultati economici peggiori laddove il capitale sociale è inferiore.

In uno spazio economico come l'Unione Europea, dove il fenomeno della criminalità è da ostacolo alla crescita e al benessere di vaste aree territoriali, la prevenzione e il contrasto del riciclaggio costituiscono l'obiettivo primario, sia Statuale che Internazionale.

Nel caso dell'Italia, l'avvio di un'efficace azione di prevenzione e contrasto al reimpiego di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo risponde all'esigenza di

togliere ogni fattore di opacità alle proprie transazioni finanziarie, nonché di ottimizzare l'immagine e la visibilità esterna, attraverso l'adesione alle regole elaborate in materia, dalla comunità internazionale e in particolare dall'Unione Europea.

CAPITOLO I Il Reato di “Riciclaggio”

1.1 Evoluzione normativa

La lotta alla criminalità economica e quindi anche al riciclaggio, necessita di collaborazione attiva da parte di istituzioni, imprese e cittadini.

Nell'ultimo decennio, il riciclaggio di denaro sporco e il reinvestimento dei proventi derivanti da attività illecite, si è sviluppato considerevolmente, sia a livello nazionale che internazionale.

Tra le cause complici a tale sviluppo, ritroviamo il progresso della tecnologia e dei servizi online, la crescente evoluzione e l'utilizzo di internet, che comporta spesso l'anonimato delle controparti nelle transazioni. Inoltre anche, la velocità nelle transazioni finanziarie e del trasferimento di denaro; la globalizzazione dei mercati e quindi l'integrazione di paesi economicamente emergenti nonché, la mancanza di omogeneità normativa e cooperazione totale tra vari paesi sia della UE che Transnazionali sono ulteriori fattori scatenanti.

Il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, costituiscono un reale pericolo per una pluralità di interessi.

Il contrasto di tale fenomeno si fonda su esigenze sociali, per prevenire la destabilizzazione economica che ne è la conseguenza primaria; le alterazioni dell'allocazione delle risorse finanziarie; fenomeni sempre in crescita esponenziale di concorrenza sleale e di inquinamento del mercato.

La strategia adottata per prevenire e contrastare l'accumulo di capitali illeciti, la ripulitura di tali capitali (*Money Laundering*), e la tracciabilità degli investimenti, come la canalizzazione delle operazioni, risulta essere se attuata in sinergia e con affinamento delle legislazioni già esistenti, uno strumento efficace.

Senza il riciclaggio, le associazioni criminali di tipo associativo, sia quelle terroristiche interne che internazionali, sarebbero "*spiazzate*", perché colpite nella loro fase metabolica; l'azione militare di contrasto deve giungere postuma, rispetto all'indebolimento¹ causato dalla chiusura dei rubinetti che alimentano il loro circuito illegale.

Il soggetto che detiene i beni o denaro frutto di reati, ha lo scopo di immetterli nel mercato utilizzando operazioni, negozi giuridici ed attività perfettamente lecite.

Posizionati i beni illeciti sul mercato, il criminale ha già tratto un primo beneficio o, come spesso accade, in perdita (*cosiddetto costo del riciclaggio*), l'importante è aver ripulito il denaro.

A livello Internazionale, il primo atto in materia di riciclaggio giuridicamente vincolante, fu la "*Convenzione delle Nazioni Unite contro le sostanze stupefacenti e psicotrope*" adottata a Vienna nel 1988, che ha costituito un modello per le successive fonti

¹ Su questo punto per approfondire, "*L'Antiriciclaggio e gli Appalti pubblici, in Amministrazione Pubblica, compartecipazione dei cittadini ed appalti di servizi e forniture*, a cura di **IEOPA**, Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti, 2005, p. 314;
Ancora, **Draghi M.**, *Le Mafie a Milano e nel nord*, Milano, 11 marzo 2011.

internazionali e per vari ordinamenti domestici, per l'obbligo imposto ai Paesi aderenti di assumere i provvedimenti necessari per l'attribuzione del carattere di reato a una serie di azioni, quali la *conversione*, il *trasferimento*, la *contraffazione dell'origine di beni* che costituivano proventi di reati relativi al traffico di stupefacenti.

L'UE, è annoverata tra gli organismi internazionali più importanti nel campo della prevenzione, contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, trovando i suoi poteri originari contenuti nei Trattati europei.

A tal proposito furono emanate nel tempo, direttive e regolamenti con la consapevolezza che, proprio l'economia rischiava di essere interessata da ingenti flussi di denaro proveniente da attività criminose.

1. 2. Prevenzione e Contrasto

Il reato di riciclaggio è previsto dal nostro Codice Penale, dagli **artt. 648-bis e ter**.

Emerge come un reato di tipo *Associativo e Concorsuale*, perché può essere commesso solo da un "*soggetto estraneo-terzo*" al reato presupposto dal quale deriva la Risorsa Finanziaria.

Il reato di riciclaggio è composto di due fasi:

- **Commissione del reato Presupposto**, da un soggetto qualunque e in tale ambito l'ipotesi delittuosa può essere diversa, come: *Evasione Fiscale, Corruzione*,